



Comune di Quarto d'Altino

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA VARIAZIONE DELL'ALIQUTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

(art. 1, c. 142, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Legge Finanziaria 2007)

Adottato con DCC n. 6 del 06.03.2008



Comune di Quarto d'Altino

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

(art. 1, c. 142, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Legge Finanziaria 2007)

Art. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 142, Legge 27.12. 2006, n. 296 – Legge Finanziaria 2007, stabilisce la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF, a suo tempo istituita dal Consiglio Comunale di Quarto d'Altino, con deliberazione n° 27 del 15.03.1999, a norma dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 28.09.1998 e successive modificazioni ed integrazioni ed in attuazione di quanto previsto dall'art.1 comma 10 L.191/98.

Art. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLA VARIAZIONE DELLA PERCENTUALE DELL'ALIQUOTA

Il presente articolo disciplina, ai sensi dell'art.1 comma 142 della Legge Finanziaria 2007 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF.

La variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF viene stabilita con il presente regolamento, da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 Maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.130 del 5/6/2002. L'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

La variazione dell'aliquota è stabilita in **zero virgola sei punti percentuali (0,6%)**.

Art. 3 - ESENZIONI

Sono esentati dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo uguale o inferiore a € 10.000,00;

Art. 4 - DISPOSIZIONI FINALI

La variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF stabilita con il presente regolamento, viene pubblicata nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31/Maggio 2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.130 del 5/6/2002.

L'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

ART. 5 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.